



**COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE UMBRIA  
COMPENSO ANNUO**

**DAL LORDO AL NETTO**

<b>REVISORI</b>	<b>COMPENSO ANNUO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>CASSA</b>	<b>IVA</b>	<b>IRAP</b>	<b>TOTALE LORDO</b>	<b>RITENUTA D'ACCONTO 20%</b>	<b>NETTO ANNUALE</b>
<b>PRESIDENTE</b>	31.797,50	<b>31.797,50</b>	1.271,90	7.275,27	0,00	<b>40.344,67</b>	6.359,50	33.985,17
<b>COMPONENTE</b>	27.650,00	<b>27.650,00</b>	1.106,00	6.326,32	0,00	<b>35.082,32</b>	5.530,00	22.120,00
<b>COMPONENTE</b>	27.650,00	<b>27.650,00</b>	1.106,00	6.326,32	0,00	<b>35.082,32</b>	5.530,00	22.120,00
		<b>87.097,50</b>	3.483,90	19.927,91	0,00	<b>110.509,31</b>		78.225,17

**COMPENSO REVISORI DEI CONTI**

**NORMA DI RIFERIMENTO L.R. DEL 19/12/2012, N. 24, ARTICOLO 4 "Integrazioni della l.r. 13/2000 - art. 101 decies (Compenso e rimborso spese)"**

L'art. 3 della L.R. 20/3/2020, n. 2 ha introdotto la seguente modifica:

Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

1. Il comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è sostituito dal seguente: " 1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101-bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018(Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali. " .

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

L'art. 15 della L.R. 28/11/2020, n. 12, ha introdotto la seguente modifica:

Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

1. Al comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), come sostituito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)), le parole: " 5 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 15 per cento " .

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**(In vigore dal 1 dicembre 2020)**

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 DICEMBRE 2018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e investimento degli enti locali" Tabella A lett. n)

<b>ELEMENTO DI RIFERIMENTO BASE CALCOLO D.M. 21.12.2018 (Ministero Interno) Tabella A lettera n)</b>	<b>27.650,00</b>	
--	------------------	--